



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI "M.  
FANNO"

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA

PROVA FINALE

"L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: LA DISCIPLINA E LE  
PRINCIPALI QUESTIONI APERTE"

RELATORE:  
PROF.SSA. ARIANNA FUSARO

LAUREANDA: BOFFO LUCREZIA  
MATRICOLA N. 1138154

ANNO ACCADEMICO 2019-2020

## Indice

<b>1. L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: CENNI STORICI E GENERALITÀ</b>	<b>3</b>
<b>1.1 STORIA DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO</b>	<b>3</b>
<b>1.2 GENERALITÀ SULL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO</b>	<b>7</b>
<i>1.2.1 I presupposti di applicabilità dell'amministrazione di sostegno</i>	<i>8</i>
<i>1.2.2 I beneficiari dell'amministrazione di sostegno e i soggetti legittimati all'azione</i>	<i>9</i>
<i>1.2.3 Le modalità ed il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno</i>	<i>10</i>
<i>1.2.4 La disciplina processuale</i>	<i>12</i>
<i>1.2.5 Gli atti da compiere: i compiti e i doveri dell'amministratore di sostegno</i>	<i>13</i>
<b>1.3 AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, INTERDIZIONE ED INABILITAZIONE</b>	<b>14</b>
<b>2. L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO:ASPETTI DISCUSSI E QUESTIONI APERTE</b>	<b>17</b>
<b>2.1 AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E ATTI PERSONALISSIMI</b>	<b>17</b>
<i>2.1.1 Matrimonio, separazione e filiazione</i>	<i>18</i>
<i>2.1.2 Capacità di donare e testare del beneficiario</i>	<i>21</i>
<b>2.2 TRATTAMENTI SANITARI E CONSENSO INFORMATO</b>	<b>25</b>
<b>2.3 IL CONFLITTO ENDOFAMILIARE NELLA SCELTA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO</b>	<b>27</b>
CONCLUSIONI	29
SITOGRAFIA	30
BIBLIOGRAFIA	31

## CAPITOLO 1

### L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: CENNI STORICI E GENERALITÀ

#### 1.1 Storia dell'amministrazione di sostegno

L'amministratore di sostegno è una figura istituita per tutti i soggetti che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Anziani, disabili, alcolisti, tossicodipendenti, detenuti, e malati terminali possono ottenere la nomina di una persona da parte del Giudice che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.

I diritti di questa categoria di persone, però, non vennero sempre salvaguardati dal nostro ordinamento: occorre quindi, ripercorrere le tappe fondamentali che portarono all'approvazione della legge 09.01.2004, n. 6, istitutiva dell'amministrazione di sostegno.

La legge 06/2004 fu il frutto di un lavoro di più di vent'anni di un movimento culturale, promosso da notai, avvocati, professori, psichiatri, etc., che cercò di modificare la superata concezione ottocentesca dell'infermità mentale contenuta nel Codice Civile, adeguandola ai principi della Costituzione del 1948 e alle trasformazioni socioculturali che avevano caratterizzato la società a partire dai primi anni Sessanta.

Il primo passo del percorso che portò all'istituzione dell'amministrazione di sostegno, fu rappresentato dall'introduzione nell'ordinamento giuridico, delle leggi 15.03.1978, n. 180 - "Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori" e 23.12.1978, n. 833, che istituì il Servizio Sanitario Nazionale.

In Italia, al tempo, la disciplina giuridica relativa alla malattia ed al malato mentale era disciplinata dalla legge n. 36 del 1904 riguardante le "Disposizioni sui manicomi e gli alienati. Custodia e cura degli alienati". Essa si ispirava, come le legislazioni psichiatriche elaborate in precedenza in altri paesi europei, ad una legge francese del 1838 "*Loi Esquirol*" ed era espressione delle concezioni teoriche dell'epoca, in cui vigeva un sistema sostanzialmente "asilare" del malato, basato sulla obbligatorietà del trattamento e sul concetto di pericolosità sociale dello stesso. Secondo la legge, infatti, i soggetti affetti per qualsiasi causa da alienazione mentale dovevano essere custoditi e curati nei manicomi, se considerati pericolosi a sé, ad altri individui o risultassero di pubblico scandalo.

La custodia negli ospedali psichiatrici era quindi prevista ogni volta che l'individuo, affetto da una patologia psichica, fosse ritenuto "pericoloso", utilizzando questo concetto in modo molto ampio.

Più che finalità terapeutiche, questa legge rispecchiava obiettivi di protezione sociale: il ricovero in ospedale psichiatrico avveniva spesso abusando di questo strumento e senza garanzie nei confronti dell'individuo, per via della completa assenza di limiti temporali della degenza. Dopo un periodo di osservazione di un mese, poteva scattare il procedimento giudiziario, il conseguente internamento definitivo del paziente e la perdita della sua capacità d'agire in senso giuridico.

Per comprendere queste finalità è necessario calarsi nella realtà di allora e nella sua atmosfera autoritaria, che tendeva a considerare come socialmente indesiderati e pericolosi i malati mentali, le prostitute, gli oziosi, i vagabondi e i criminali, senza distinzioni.

La psichiatria del tempo considerava la malattia mentale come inarrestabile ed inguaribile e l'unico rimedio possibile era il ricovero del soggetto in ospedale psichiatrico.

Negli anni '60 iniziarono a diffondersi nei Paesi europei concezioni della malattia mentale diverse da quelle che avevano caratterizzato gli anni precedenti. Cominciò a penetrare anche in Italia il pensiero sociologico americano che, fortemente critico verso le istituzioni totali, proponeva una nuova lettura della malattia mentale, ancorando le cause della stessa a fattori socio-ambientali.

Nacquero così anche in Italia movimenti critici verso l'ospedale psichiatrico e le sue contraddizioni. Un gruppo di psichiatri, guidati da Franco Basaglia, iniziarono a criticare l'istituzione manicomiale: secondo la loro visione, il manicomio era un luogo che, a causa delle sue condizioni inumane, aggravava la sofferenza degli individui in esso rinchiusi.

La critica riguardava anche il ruolo di "strumento di contenimento sociale" svolto dall'ospedale psichiatrico, vista la grande maggioranza di persone povere presenti al suo interno, e veniva sottolineato come risultato fondamentale nell'evoluzione della malattia la condizione in cui il soggetto si trova dalla nascita e nel corso della sua esistenza.

Il movimento di Basaglia proponeva un ripensamento radicale del modello di intervento della psichiatria, che permettesse di spostare l'attenzione dalla malattia al paziente ed alla sua sofferenza. Nacquero così i primi esperimenti di trasformazione degli ospedali psichiatrici, a Perugia, Gorizia, Arezzo, nei quali si cercò di utilizzare le strutture non come luoghi di custodia, ma come strumenti terapeutici, per costruire di rapporti di fiducia tra staff e malati e cercando di restituire a questi ultimi i propri diritti fondamentali.

Verso la fine del decennio si iniziò a riconoscere al malato di mente ed ai soggetti affetti da infermità, la possibilità di chiedere aiuto, con la legge n. 431 del 1968, intitolata "Provvidenze per l'assistenza psichiatrica".

L'ammissione del malato in ospedale psichiatrico avveniva ora anche volontariamente, su richiesta dello stesso o per accertamento diagnostico del medico. La stessa legge prevedeva poi l'ingresso della psichiatria sul territorio nazionale: vennero istituiti i Centri di Igiene Mentale, in cui venivano offerti servizi per terapie psichiatriche e psicoterapeutiche.

Negli anni '70 il modello di "custodia" proprio dell'Ospedale psichiatrico continuava a ricevere critiche; a differenza degli anni precedenti si assistette, però, anche ad un impegno politico per trasformare la disciplina relativa alla malattia ed al malato mentale.

Il risultato di questo impegno fu la promulgazione della legge n. 180 del 1978, c.d. "Legge Basaglia" ed intitolata "Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori".

Nello stesso anno la legge n. 833 istituì il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

Le nuove leggi prevedevano così la fine del manicomio ed il divieto di costruzione di nuovi ospedali psichiatrici, disponendo in loro alternativa, l'istituzione di servizi psichiatrici sul territorio, tra cui il Dipartimento di Salute Mentale (D.S.M): una struttura volta a fornire servizi terapeutici, nel momento in cui si manifestassero situazioni di disagio psichico (es. "crisi") che fu estesa successivamente a tutti i livelli di intervento: preventivo, curativo, riabilitativo.

Da quel momento la sofferenza psichica non sarebbe più stata considerata una condizione definitiva ed irreversibile, ma uno stato transitorio curabile, mentre al disabile psichico veniva riconosciuto, attraverso l'eliminazione dell'istituzione manicomiale, il valore di essere umano. Tuttavia, alle profonde modifiche apportate dalla riforma sanitaria allo status di malato di mente non fecero seguito le necessarie modifiche in campo civilistico.

Nei primi anni '80, un gruppo di studiosi, capeggiato dal professor Paolo Cendon, elaborò una proposta di riforma del Codice Civile riguardo allo status dei soggetti malati di mente, con l'obiettivo primario di modificare la vigente normativa privatistica dell'infermità mentale.

Attraverso un nuovo equilibrio tra le opposte esigenze di libertà e di protezione del sofferente, si voleva assicurare a quest'ultimo la libertà possibile ed indispensabile, garantendogli la protezione necessaria e togliendo quella "superflua, dannosa, ingiusta".

Secondo Cendon, mancava nella legislazione italiana un regime di protezione che fosse tale da ridurre al minimo i diritti e le possibilità di iniziativa della persona disabile, ma che allo stesso tempo offrisse gli strumenti di protezione necessari per colmare i momenti più o meno lunghi di crisi, di inerzia o di inettitudine del disabile stesso<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Delle Monache, op.cit., pp. 29 ss.

La soluzione proposta nella "bozza Cendon" era l'introduzione di un nuovo istituto: "l'amministrazione di sostegno". Questa nuova figura doveva rappresentare il modello per la soluzione dei problemi civilistico-patrimoniali della maggioranza delle persone disabili: infermi di mente, anziani, portatori di handicap fisici, alcolisti, lungodegenti, carcerati, internati in manicomio giudiziario, tossicodipendenti e, in generale, chiunque avesse bisogno di essere protetto nel compimento degli atti.

Poteva verificarsi, prima dell'introduzione di questa figura, che gli istituti di interdizione<sup>2</sup> ed inabilitazione<sup>3</sup>, che da sempre avevano disciplinato lo status civilistico del malato mentale, non fossero idonei a garantire la protezione del soggetto. Poteva succedere, infatti, che una persona, se pur non in condizioni psicofisiche perfette, non presentasse patologie così serie da giustificare l'applicazione di uno dei due istituti.

Interdizione e inabilitazione, venivano d'ora in poi affiancate da un nuovo istituto, l'amministrazione di sostegno, che limitava il ricorso a queste misure di protezione.

La relazione di accompagnamento alla "bozza Cendon" indicava poi le modifiche essenziali da introdurre nell'ordinamento giuridico, tra cui: l'introduzione nel Codice Civile del nuovo istituto e l'attenuazione dei caratteri più superati dell'interdizione, in quanto vi era la convinzione che fosse opportuno mantenere la possibilità di ricorrere, in caso di situazioni gravi ed irreversibili, ad un istituto nato per garantire una supplenza generale al malato di mente.

L'inabilitazione non venne eliminata e neppure modificata, con la consapevolezza che l'introduzione del nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno avrebbe portato ad una riduzione delle occasioni e ragioni pratiche che potevano giustificare il ricorso alla stessa.

Secondo la proposta, infatti, il destinatario dell'amministrazione di sostegno avrebbe potuto essere quasi sempre un soggetto capace di intendere e volere e, se si fosse trattato di un incapace, in ogni caso non sarebbe stato un soggetto completamente infermo di mente, necessariamente bisognoso di interdizione.

Era quindi un soggetto bisognoso di essere sostenuto nel compimento di determinati atti giuridici e che conservava una parziale capacità a differenza di quanto accadeva con gli istituti

---

<sup>2</sup> L'interdizione è uno strumento giuridico di protezione particolarmente incisivo volto a privare della capacità di agire (cioè la capacità, che si acquista con la maggiore età, di compiere atti idonei a costituire, modificare o estinguere la propria situazione giuridica, ad es.: vendere o donare un immobile) soggetti che si trovano in condizioni psicofisiche tali da renderli incapaci a provvedere ai loro interessi.

<sup>3</sup> L'inabilitazione è uno strumento giuridico diretto a tutelare determinati soggetti che non sono in grado di comprendere il valore e il significato degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e necessitano, pertanto, dell'assistenza di un curatore nominato dal Tribunale.

dell'interdizione ed inabilitazione, che designavano a confini molto rigidi le sfere di incapacità dell'interdetto.

Il testo della bozza Cendon ha rappresentato il punto di riferimento di un lungo processo che portò all'approvazione della legge n. 6/2004, che regola ancora oggi definitivamente l'istituto dell'amministrazione di sostegno.

## **1.2 Generalità sull'amministrazione di sostegno**

La legge 9 gennaio 2004 n. 6 ha introdotto, nel nostro ordinamento, il nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno, disciplinato negli articoli dal 404 al 413.

Il nuovo istituto si affianca a quelli già esistenti di interdizione ed inabilitazione, dando vita ad un sistema di protezione dell'incapace molto più flessibile di quello esistente, dove l'istituto dell'interdizione, tende ora ad essere visto come strumento di *extrema ratio* nella tutela del soggetto debole.

Il termine "amministrazione" evoca l'idea che il problema da affrontare sia un patrimonio da gestire e non una persona su cui intervenire; "sostegno", suscita l'idea di un aiuto non totalizzante e a supporto di un soggetto quasi in grado di farcela da solo; infine, il termine "disabile" viene visto come sufficientemente neutro da poter comprendere quasi tutte le categorie di soggetti in difficoltà, anche provvisoria.<sup>4</sup>

Entrata in vigore il 19 marzo del 2004, la legge sull'amministrazione di sostegno ha modificato il titolo XII del I Libro del Codice Civile, denominato precedentemente "Dell'infermità di mente e dell'interdizione e dell'inabilitazione", in "Delle misure di protezione delle persone prive in parte o in tutto di autonomia".

La finalità di questa legge è quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità d'agire, come dispone l'art. 1, "le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".

---

<sup>4</sup> K. Mascia, l'amministrazione di sostegno, 2016, pp. 11

### 1.2.1 I presupposti di applicabilità dell'amministrazione di sostegno

Prima di esaminare i presupposti di applicazione dell'istituto è importante evidenziare che nel testo di legge del 2004 non vi sono specificazioni riguardo l'applicabilità dell'istituto a cittadini di nazionalità non italiana.

A tal riguardo ha provveduto la giurisprudenza italiana, secondo la quale l'amministrazione di sostegno è inapplicabile allo straniero residente in Italia: questo perché le misure di protezione del soggetto privo tutto o in parte di autonomia devono essere disciplinate dalla legge nazionale dello stesso e non dalla legge del luogo in cui questi ha stabilito la propria residenza abituale<sup>5</sup>. Viene prevista, tuttavia, la possibilità di nomina di un amministratore di sostegno provvisorio qualora vi sia la necessità e l'urgenza di garantire al soggetto vulnerabile una protezione immediata ed effettiva<sup>6</sup>, se non quando vi sia incertezza sulla normativa del paese di origine del soggetto. In tal caso, si applica la normativa italiana sull'amministrazione di sostegno<sup>7</sup>.

Per quanto riguarda i presupposti di applicazione, l'art. 404 c.c. prevede che “la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.

I presupposti applicativi dell'istituto sono quindi: l'esistenza di una infermità - ovvero una compromissione del normale stato funzionale dell'organismo di varia natura e dovuta a diversi fattori causali - o di una menomazione fisica o psichica, nonché dall'impossibilità del soggetto di provvedere i propri interessi<sup>8</sup>.

Secondo la Suprema Corte, questa misura protettiva si compone di un doppio accertamento rimesso al giudice: il primo mirato a verificare la sussistenza di una infermità o di una menomazione psichica o fisica - requisito soggettivo - , il secondo al fine di attestare l'incidenza della stessa sulla capacità del soggetto di provvedere ai propri interessi - requisito oggettivo<sup>9</sup> - non solo in senso esclusivamente economico o patrimoniale ma anche con riferimento alla cura della persona e agli interessi non patrimoniali della vita civile se suscettibili di essere pregiudicati attraverso il compimento di atti giuridici.

---

<sup>5</sup> Tribunale di La Spezia, 10.03.2011

<sup>6</sup> Tribunale di La Spezia, 10.03.2

<sup>7</sup> Tribunale di Verona, 11.03.2011

<sup>8</sup> Cassazione, Sez. I, 02.08.2012 n. 13917

<sup>9</sup> Cassazione, Sez. I 04.02.2014 n. 2364

È necessario inoltre che, tra la menomazione e l'impossibilità di provvedere ai propri interessi vi sia un nesso di interdipendenza tale da essere la prima causa della seconda e quest'ultima misura della prima.

Una volta accertata dal giudice l'infermità o la menomazione fisica<sup>10</sup> o psichica del soggetto, andrà verificata la sussistenza dell'impossibilità, sia essa parziale, temporanea o permanente dello stesso di prendersi cura dei propri interessi. Tale impossibilità dovrà essere attuale, ovvero sussistere al momento della nomina dell'amministratore di sostegno.

### **1.2.2 I beneficiari dell'amministrazione di sostegno e i soggetti legittimati all'azione**

Come affermato, l'articolo 404 c.c. individua i soggetti beneficiari dell'amministrazione di sostegno, comprendendo ogni tipo di infermità o menomazione, siano esse di carattere fisico o psichico, parziali o temporanee.

Alcuni esempi di soggetti a cui può riferirsi l'applicazione di tale istituto sono: soggetti disabili, alcolisti, tossico-dipendenti, soggetti colpiti da ictus cerebrale, ludopatici, ecc.

Il fine della legge è quello di affiancare a tali persone un amministratore che dia loro sostegno al fine di affrontare e superare situazioni concrete come: acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro o di provvedere ai propri bisogni ed interessi.

Nell'art. 406 c.c. vengono indicati quali siano i soggetti abilitati a proporre il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno.

In primo luogo, lo stesso soggetto beneficiario della misura è legittimato attivo, anche se minore, interdetto o inabilitato.

In tal caso, spetta al Giudice il compito di valutare se le indicazioni fornite dal beneficiario siano prive di condizionamenti ed effettivamente rispondenti alle sue necessità e bisogni.

Se il soggetto beneficiario è un minore non emancipato<sup>11</sup>, la nomina potrà essere emessa soltanto nell'ultimo anno della sua minore età e diventerà esecutiva quando la maggiore età sarà raggiunta (art. 405, comma 2, c.c). Invece, se il soggetto è un interdetto o un inabilitato, il ricorso andrà presentato al Giudice tutelare con l'istanza di revoca dell'interdizione o

---

<sup>10</sup> viene ammesso il ricorso all'amministrazione di sostegno anche in casi di mera menomazione fisica o nei confronti di soggetti affetti da cecità assoluta – tribunale Milano, 24.07.2006

<sup>11</sup> Soggetto che non ha raggiunto la maggiore età e che deve essere rappresentato da un rappresentante legale, sia esso un genitore o, in mancanza, un tutore.

dell'inabilitazione davanti al Tribunale. Il decreto di nomina sarà esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 405, comma 3, c.c.

Altri soggetti legittimati attivi all'azione sono il coniuge, separato e non<sup>12</sup>, del soggetto interessato, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, il tutore, il curatore, il Pubblico Ministero e, da qualche tempo, anche la persona stabilmente convivente.

A riguardo della "persona stabilmente convivente", nella dottrina vi è chi ritiene che la definizione possa comprendere il convivente omosessuale, eterosessuale o una persona amica con la quale si convive e si dividono le spese abitative e chi limita il concetto alle ipotesi di convivenza para-coniugale (c.d. More uxorio).

Tuttavia, si tende a comprendere nel concetto di stabile convivenza soggetti legati al beneficiario da legami significativi, tali da connotare la convivenza da vincoli di solidarietà e reciproco aiuto<sup>13</sup>.

Ove la rete familiare sia adeguata rispetto alle esigenze di cura ed assistenza della persona beneficiaria, non vi è motivo per il Giudice di allontanarsi dai suoi componenti per cercare altrove il soggetto da nominare.

Possono proporre ricorso anche i responsabili dei servizi sociosanitari<sup>14</sup>, se direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza della persona e qualora a conoscenza di fatti che giustificano l'apertura del procedimento. In tal caso, solo coloro che hanno la rappresentanza dei servizi sociosanitari (e non i singoli operatori) hanno l'obbligo di attivarsi presentando direttamente ricorso al Giudice tutelare o a fornire notizie al Pubblico Ministero, che deciderà se avviare la procedura o meno.

Al notaio, se pur non legittimato dall'art. 406 c.c., è concessa la facoltà di sottoscrivere e presentare ricorso qualora esista un collegamento necessario ed oggettivo tra il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno e l'atto di cui le parti chiedono la stipula.

### **1.2.3 Le modalità ed il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno**

Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno viene disciplinato dall'art. 407 c.c. e dall'art. 720-bis c.p.c., che prevede l'applicazione, in quanto compatibili degli artt. 712, 713, 716, 719 e 720 c.p.c.

---

<sup>12</sup> L'art. 406 c.c. non contiene la specificazione "non separato", cosa che viene prevista dall'art. 408 c.c.

<sup>13</sup> Tribunale di Reggio Calabria, 12.05.2007

<sup>14</sup> Con solo riguardo a servizi di tipo pubblico e non anche a società private.

Il Giudice tutelare è guidato dal concetto di miglior interesse del beneficiario, affinché la scelta avvenga, in considerazione di quanto sancito dall'art. 408 c.c., con riguardo esclusivo alla cura ed agli interessi del beneficiario.

Il richiamo ai concetti di cura ed interessi sta a significare che il Giudice, nella scelta, debba tenere in considerazione gli aspetti patrimoniali e personali del soggetto, anche al fine di distinguere l'amministrazione di sostegno dalle misure di interdizione, con fine prevalentemente economico.

In questo modo, viene assicurata al Giudice un'ampia facoltà di valutazione su quale sia il miglior soggetto da nominare al fine di ottenere la massima cura degli interessi del beneficiario.

La nomina inizia con un atto introduttivo, il ricorso, presentato dalle persone legittimate al Giudice tutelare del luogo in cui il soggetto beneficiario ha il domicilio o la residenza. Esso deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

La mancanza di uno di questi elementi comporta la nullità del ricorso secondo i principi generali in materia di atti processuali (art. 156 c.p.c).

Predisposto il ricorso, va depositato presso la Cancelleria del giudice competente che, salvo non rilevi la nullità dello stesso, con un decreto fisserà la data dell'udienza in cui compariranno dinnanzi al lui il ricorrente, il beneficiario e le persone indicate nel ricorso. Il decreto comprenderà anche il termine entro il quale il soggetto ricorrente dovrà notificare il ricorso ed il decreto di comparizione ai soggetti indicati dalla legge, dando ordine al Cancelliere di provvedere alla comunicazione del ricorso e del decreto al Pubblico Ministero.

In seguito, il Giudice, secondo quanto stabilisce il comma 2 dell'art. 407 c.c., dovrà sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, se occorre, nel luogo in cui questa si trova e tenendo conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa, redando verbale dell'audizione.

L'audizione del beneficiario viene ritenuta di particolare importanza dal legislatore, il quale usa il termine "deve": in questo momento infatti, il soggetto potrà esprimere il suo parere o la sua contrarietà a riguardo della misura preventiva di cui viene chiesta l'applicazione.

La decisione del Giudice può vertere, oltre che sull'audizione del soggetto beneficiario, anche su colloqui con i soggetti indicati dall'art. 406 c.c., assumendo da essi le informazioni che egli ritiene necessarie e, in caso di mancata comparizione, provvedere comunque sul ricorso.

D'ufficio potranno poi essere disposti eventuali accertamenti di natura medica e altri mezzi istruttori a fini decisionali.

Il Giudice può inoltre nominare un amministratore provvisorio ed indicare gli atti che esso è abilitato a compiere, qualora ne sussista la necessità urgente per la cura della persona interessata e l'amministrazione del suo patrimonio.

Il procedimento si conclude con l'emanazione di un decreto immediatamente esecutivo. L'effettività è differita rispetto alla pronuncia solo se il soggetto è un minore non emancipato, un interdetto o un inabilitato; in questi casi l'effettività decorre dalla data del compimento della maggiore età o dalla data della sentenza di revoca di interdizione o inabilitazione.

Il decreto di nomina deve indicare: le generalità del beneficiario e dell'amministratore, la durata dell'incarico, l'oggetto dello stesso, gli atti che possono essere compiuti dall'amministratore in nome e per conto del soggetto amministrato, i limiti di spesa dell'amministratore, la periodicità con cui lo stesso deve riferire al giudice sull'attività svolta e sulle condizioni del beneficiario.

Quanto alla durata dell'incarico, l'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare lo svolgimento dei suoi compiti oltre i dieci anni, se non nel caso in cui il ruolo sia ricoperto dal coniuge, dagli ascendenti o discendenti o dal convivente.

Entro 10 giorni, il decreto di nomina dovrà essere comunicato all'ufficiale dello stato civile affinché si provveda alle annotazioni a margine dell'atto di nascita del beneficiario.

#### **1.2.4 La disciplina processuale**

È facile intuire come non sia semplice capire a quale modello procedimentale il legislatore si sia ispirato nel costruire il nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno.

Tuttavia, è possibile affermare che, innanzitutto, si sono dettate norme *ad hoc* che regolano il procedimento dell'amministrazione di sostegno, contenute negli articoli dal 405 al 413 c.c., che vanno a tracciare un modello processuale che non rispecchia quelli preesistenti. Viene poi definito lo scheletro del procedimento (ricorso, istruttoria, provvedimento, revoca e modifica) e la disciplina viene "completata" con il rinvio generale alle norme che regolano interdizione ed inabilitazione.

Infatti, nell'art. 720 *bis* del cod. proc. civ. - "Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno" - si afferma che "ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719, 720 del cod. proc. civ. (regolano il processo di interdizione e inabilitazione).

In base a questa ricostruzione, si è osservato che ci si trova di fronte ad una alternativa: immaginare l'esistenza di un autonomo processo di amministrazione di sostegno oppure pensare

di avvicinare il procedimento a quello di interdizione - valorizzando pertanto i punti di contatto - ricostruendo il primo come una sorta di "procedimento d'interdizione semplificato".

Sul punto, si è espressa anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 4040 nel dicembre 2005.

Viene così affermata e confermata la specificità del procedimento di amministrazione di sostegno, distinguendo le diverse finalità rispetto a quelle degli istituti di interdizione e inabilitazione, i quali sarebbero i soli ad assegnare uno "status di incapacità" al soggetto.

In base a questo, si potrebbe affermare, quindi, il carattere autonomo del procedimento in esame rispetto a quelli interdittivi ed inabilitativi.

È doveroso, inoltre, soffermarsi sull'importanza del giudice in questo procedimento: egli assume un ruolo centrale, in quanto a lui fa capo ogni tipo di competenza, a differenza di quanto avviene nel procedimento di interdizione e inabilitazione, ove, per esempio, la competenza si sposta al tribunale dei minori nel caso in cui la richiesta di amministrazione di sostegno riguardi un minore emancipato o nell'ultimo anno della minore età.

Al giudice tutelare spettano anche funzioni di tipo direttivo, di controllo e deliberative, per garantire una migliore tutela del beneficiario. La competenza, pertanto, è per materia e coordinata con una competenza per territorio in quanto viene incaricato un giudice del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio.

### **1.2.5 Gli atti da compiere: i compiti e i doveri dell'amministratore di sostegno**

Il Giudice tutelare decide, in sede di nomina, gli atti che l'amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario.

Secondo l'art. 409 c.c., il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza dell'amministratore di sostegno, come, per esempio, i c.d. "atti minimi" o della vita quotidiana, ovvero quegli atti con un impatto patrimoniale minimo come: fare la spesa, acquistare un giornale, pagare un caffè ecc.

Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia<sup>15</sup> ed informando tempestivamente il beneficiario ed anche il Giudice tutelare in caso di dissenso circa gli atti da compiere.

---

<sup>15</sup> Eseguendo i propri compiti con la cura, l'attenzione e la perizia che può richiedersi ad un uomo medio.

Tra i compiti cui l'amministratore è incaricato vi sono atti di natura personale e di natura patrimoniale. I primi riguardano le scelte che si collegano alla salute fisica e alla cura generale dell'individuo, al fine di assicurare sempre la protezione da iniziative dannose per il beneficiario.

Gli atti di natura patrimoniale, invece, riguardano il soddisfacimento e la copertura degli interessi economico-reddituali del beneficiario, come il pagamento delle utenze domestiche, la riscossione dello stipendio o della pensione, ecc.

In sostanza, i compiti del soggetto nominato si distinguono in compiti di assistenza o di rappresentanza. Con i primi l'amministratore assiste e affianca il beneficiario, senza sostituirlo nel compimento dell'atto; nei compiti di rappresentanza, invece, sostituisce il beneficiario, ma sempre e solo per gli interventi e gli atti indicati nella nomina da parte del Giudice.

Gli atti che non vengono affidati dal giudice all'amministratore restano quindi in capo al beneficiario, che continuerà a poterli compiere conservando per essi una piena capacità di agire. Eventuali atti compiuti dall'amministratore in nome e per conto del beneficiario che violino disposizioni di legge o siano in eccesso rispetto ai poteri conferiti dal giudice, devono essere annullati su istanza dello stesso amministratore, degli eredi del beneficiario o del Pubblico Ministero.

### **1.3 Amministrazione di sostegno, interdizione ed inabilitazione**

Interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno sono istituti di diritto civile con la finalità di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente e limitando nel minor modo possibile la capacità di agire di questi soggetti.

Il problema consiste nel delimitare i confini entro i quali ogni figura debba essere preferita rispetto all'altra.

L'interdizione è uno strumento di protezione particolarmente incisivo con il quale il maggiorenne, o il minore emancipato, perde la capacità d'agire, ossia la capacità di compiere atti giuridici, al ricorrere di determinati presupposti previsti dalla legge.

Viene disciplinata dall'art. 414 e seguenti del Codice Civile, secondo il quale "Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione"

Il provvedimento è subordinato alla verifica di un'infermità di mente abituale che comporti un'incapacità di provvedere ai propri interessi, sia economici che patrimoniali, anche nel caso

in cui essa venga intervallata da momenti in cui il soggetto manifesta una piena capacità di agire, definiti "lucidi intervalli"<sup>16</sup>.

A seguito dell'interdizione l'incapace non può compiere alcun atto giuridico, sia esso di ordinaria o straordinaria amministrazione.

A tal proposito viene nominato dal Giudice tutelare un soggetto, definito tutore, che rappresenta e sostituisce l'interdetto nella cura dei suoi interessi, in modo tale che lo stesso non compia atti dannosi alla sua persona.

L'istituto ha effetto immediato dal giorno di pubblicazione della sentenza, che può essere revocata soltanto su istanza di legittimi richiedenti, e non dell'interdetto stesso, nel caso in cui il giudice valuti cessata la sua causa.

Con la sentenza, la gestione del patrimonio dell'interdetto e gli atti relativi ad esso vengono affidati al tutore, il quale può compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

L'inabilitazione, regolata dall'art. 415 Codice Civile, viene invece prevista a tutela del maggiore d'età infermo di mente, il cui stato non è però talmente grave da dar luogo all'interdizione.

L'istituto mira a proteggere anche coloro che, per prodigalità o per uso abituale di sostanze alcoliche o stupefacenti, espongono sé stessi o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

In questo caso il tribunale nomina un curatore, il quale avrà il compito di assistere l'inabilitato negli atti di straordinaria amministrazione, mentre quelli definiti di ordinaria amministrazione continueranno ad essere validamente posti in essere dal solo inabilitato.

L'amministrazione di sostegno, come detto, è un istituto più recente che mira tutelare le persone deboli e molto meno invasivo dell'interdizione e dell'inabilitazione.

In questo caso, il giudice stabilisce i limiti entro i quali l'amministratore può compiere atti in nome e per conto del beneficiario. Lo stesso conserverà, quindi, la capacità di compiere tutti gli atti non in capo all'amministratore. Inoltre, il beneficiario non perde la facoltà di compiere gli atti cosiddetti personalissimi, attinenti alla sua persona, come contrarre matrimonio, separarsi, fare testamento o riconoscere un figlio.

La sostanziale differenza tra interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, si denota nella capacità di compiere atti giuridici, che si diversifica a seconda degli istituiti: nel primo caso, che comporta la perdita della capacità di agire, sono affidati al tutore tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; nel secondo, l'assistenza al beneficiario riguarda solo gli atti di straordinaria amministrazione, mentre nell'amministrazione di sostegno la capacità di compiere atti del beneficiario è subordinata alla decisione del giudice e a tutti quegli atti che non richiedono assistenza o rappresentanza diretta dell'amministratore.

---

<sup>16</sup> Tribunale di Monza, 01.04.2011

Altra differenza tra i tre istituti riguarda le comunicazioni effettuate dall'amministratore sulle condizioni di vita del beneficiario e sulla gestione del suo patrimonio, che vengono espressamente richieste per legge dal giudice tutelare.

In caso di Amministrazione di sostegno, infatti, l'amministratore sarà chiamato dal giudice periodicamente e tramite una relazione dettagliata a riferire riguardo il suo operato, situazione che non si verifica e non viene espressamente richiesta per legge nel caso di interdizione o inabilitazione.

Nonostante in ognuno dei tre casi il legislatore preveda la possibilità di revoca della sentenza, vi sono differenze anche in termini di durata tra interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno.

I primi due istituti tendono, infatti, ad avere durata perpetua rispetto all'amministrazione di sostegno, essendo utilizzati solo per i casi più estremi in giurisprudenza e per i quali le previsioni di risoluzione della causa che ha portato alla nomina di un tutore o di un curatore sono pressoché nulle.

Nella prassi, uno spazio sempre più ampio viene oggi riservato all'applicazione dell'amministrazione di sostegno, la quale può rappresentare anche una soluzione temporanea alle esigenze di affiancamento ed aiuto del beneficiario.

La sentenza della Cassazione Civile del 22 aprile 2009, n. 9628 delinea come “nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni dell'art. 418 del Codice Civile, per applicare l'amministrazione di sostegno, deve considerare che rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo alla maggiore idoneità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole”.

Secondo la Cassazione, “con l'amministrazione di sostegno il legislatore ha inteso configurare uno strumento elastico, modulabile a seconda delle esigenze del caso concreto, che si distingue dalla interdizione non sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale. Ciò induce a non escludere che, anche in presenza di patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso sia all'uno che all'altro strumento di tutela, e che soltanto la specificità delle singole fattispecie, e delle esigenze da soddisfare, possa determinare la scelta tra i diversi istituti, con l'avvertenza che quello della interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura”

La Corte specifica anche che la scelta non può non essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione.

Nell'ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità dell'interessato, sarà necessaria un'attività minima di intervento, tale da non pregiudicare gli interessi del soggetto a cui corrisponderà la nomina di un amministratore di sostegno, preferibile, anche per la maggior attenzione nei confronti della dignità del beneficiario, alle misure interdittive ed inhabilitative, che attribuiscono uno status quasi totale di incapacità.<sup>17</sup>

## CAPITOLO 2

### L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: ASPETTI DISCUSSI E QUESTIONI APERTE

Alla luce di un'esperienza decennale nell'applicazione della normativa sull'amministrazione di sostegno, si sono individuate alcune tematiche sulle quali non vi è unanimità di vedute e che dovrebbero essere approfondite in considerazione della natura flessibile della disciplina, che delega al Giudice Tutelare la regolamentazione di molti aspetti della vita dell'amministrato, generando incertezze applicative.

Spetta, quindi, al Giudice stabilire quali siano i poteri dell'amministratore, anche con riguardo alla cura personae – quindi, in merito a decisioni riguardanti la salute, il diritto alla riservatezza, il consenso relativo ai trattamenti medici o al trattamento dei dati personali. (Ferrando).

La flessibilità dell'istituto, che lo rende modulabile alle diverse esigenze di protezione, può prevedere il conferimento di poteri di rappresentanza e/o di assistenza in capo all'amministratore relativamente a uno o più atti attinenti alla sfera del beneficiario.

Nascono così una serie di questioni lasciate aperte dal legislatore in assenza di un'apposita disposizione contenuta nel decreto di nomina, quali: la capacità di donare, di testare del beneficiario e la capacità di sposarsi o riconoscere un figlio naturale.

#### **2.1 Amministrazione di sostegno e atti personalissimi**

Gli atti del diritto di famiglia, quali il matrimonio e il riconoscimento di figlio naturale, sono stati tradizionalmente preclusi all'interdetto, ne possono essere compiuti dal tutore o dall'amministratore di sostegno. Quest'ultimo, infatti, è del tutto escluso riguardo a tali atti, in

---

<sup>17</sup> Cassazione, 29 novembre 2006, n. 25366

quanto personalissimi e, di conseguenza, non in grado di ammettere alcuna forma di sostituzione nella loro realizzazione.

Nell'ordinamento italiano non vi sono norme che autorizzano il Giudice a conferire a terze persone il potere di sostituzione di un soggetto incapace nell'esercizio di diritti personalissimi. Uno dei principi cardine dell'amministrazione di sostegno è quello per cui alla limitazione della capacità del beneficiario, corrisponde il conferimento di poteri all'amministratore.

In base a tale principio, l'impossibilità per l'amministratore di compiere gli atti riservati per natura alla sola persona del beneficiario, comporterebbe l'impossibilità di impedire allo stesso il compimento di tali atti.

A tal riguardo, la Suprema Corte, ha sancito la possibilità per l'amministratore di affiancare la persona bisognosa nell'espressione della propria volontà, anche in relazione al compimento di atti personalissimi<sup>18</sup>.

La particolare duttilità dell'amministrazione di sostegno si rinviene nell'art. 411 c.c., secondo il quale «il Giudice Tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'Amministratore di sostegno, o anche successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo e a quello tutelato dalle predette disposizioni».

### **2.1.1 Matrimonio, separazione e filiazione**

Riguardo alla possibilità di contrarre matrimonio, secondo la Suprema Corte, il divieto per l'interdetto stabilito dall'art. 85 c.c. e il relativo regime di invalidità matrimoniale di cui all'art. 119 c.c., non possono essere estesi al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, posto che i sottostanti istituti di protezione si collocano su piani totalmente diversi<sup>19</sup>, se non in casi eccezionalmente gravi.

Il primo caso nel quale il tema è stato affrontato nella giurisprudenza di merito, riguarda una ragazza di ventidue anni, oligofrenica<sup>20</sup>, attirata in una relazione sentimentale, ma non in grado di comprendere il significato dei doveri di cui all'art. 143 c.c.

---

<sup>18</sup> Cassazione, sez. I, 30.06.2014, n. 14794

<sup>19</sup> Cassazione, sez. I, 11.05.2017, n. 11536

<sup>20</sup> Ritardo mentale congenito o acquisito nella prima infanzia, provocato da una malattia del cervello.

In questo caso si è ritenuta appropriata la nomina di un amministratore di sostegno, con la previsione di un divieto alle nozze, almeno in via temporanea, ai sensi dell'art. 411<sup>21</sup>.

Vi sono degli atti che, se pur non di natura patrimoniale, possono essere valutati sotto il profilo della convenienza in relazione agli interessi del beneficiario, come le domande di divorzio o di separazione personale dei coniugi, per i quali non si può escludere l'ammissibilità dell'intervento dell'amministratore di sostegno.

Coerentemente alla scelta operata relativamente all'istituto matrimoniale e tenendo conto della finalità propria della separazione e del divorzio, si è ritenuto di conservare intatta la capacità di agire dell'interessato, senza limitazioni di sorta sulla scelta separativa.

La giurisprudenza di merito si è espressa sul punto con riguardo alla legittimazione del tutore ad agire in giudizio per la domanda di divorzio, escludendola in ragione della natura personalissima dell'azione.

La giurisprudenza ha ritenuto che l'amministratore di sostegno possa essere autorizzato dal giudice tutelare ad instaurare il giudizio divorzile, sottoscrivendo il ricorso in nome e per conto del beneficiario incapace di esprimersi, purché vi sia prova della volontà del beneficiario di concludere la vicenda matrimoniale<sup>22</sup>.

Andrà poi eventualmente nominato un curatore speciale, qualora il convenuto fosse malato di mente o legalmente incapace.

Pertanto, deve sempre ritenersi consentito al beneficiario di amministrazione di sostegno di poter proporre ricorso per separazione o divorzio, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno e previa autorizzazione del giudice tutelare.

La Suprema Corte, con la sentenza del 30 giugno 2014 n. 14794, ha affermato che “deve ammettersi la possibilità per l'amministratore di sostegno, qualora nominato (ed esclusi i casi di conflitto di interessi), di coadiuvare o affiancare la persona bisognosa nella espressione della propria volontà, preservandola da eventuali pressioni o ricatti esterni, anche relativamente al compimento di atti personalissimi, a proporre ricorso per separazione personale o per cessazione degli effetti civili del matrimonio del beneficiario”.

Nella pronuncia sopra citata viene specificato come debbano essere “esclusi i casi di conflitto di interessi”: qualora il ruolo di amministratore di sostegno sia già rivestito dal coniuge, ovviamente non potrà essere questi a rappresentare l'altro coniuge in un giudizio (di

---

<sup>21</sup> Tribunale di Trieste 28.09.2007 Giur. It., 2007, 12, 2738 nota di Cendon.

<sup>22</sup> Tribunale di Modena, 25.10.2007

separazione o divorzio) contro se stesso, ma occorrerà la nomina di un curatore speciale che ne tuteli gli interessi.

Vi possono essere anche altre ipotesi di conflitto, ad esempio il caso in cui l'amministratore del beneficiario che intende separarsi sia un parente del coniuge.

A tal fine spetta al giudice l'accertamento dell'esistenza del conflitto di interessi e, qualora egli non ne riscontri gli estremi di sussistenza, autorizzare l'amministratore alla promozione del giudizio<sup>23</sup>.

Anche in materia di filiazione l'opzione accolta è di conservare la sovranità della persona beneficiaria riguardo al compimento dell'atto o all'esercizio dell'azione.

Come per il matrimonio viene prevista la possibilità che il giudice tutelare disponga per il beneficiario dell'amministrazione di sostegno il divieto al compimento dell'atto.

Vi sono casi in cui viene prevista la possibilità che il giudice tutelare autorizzi il compimento con l'assistenza/affiancamento dell'amministratore di sostegno.

Data la natura personalissima dell'atto/azione non sarà comunque consentita, in nessun caso, l'attribuzione all'amministratore di sostegno di compiti di rappresentanza esclusiva.

L'eventuale incapacitazione a compiere l'atto, così come per il matrimonio, significherà impossibilità assoluta di compiere l'atto stesso, non delegabile a terzi soggetti.

Relativamente al disconoscimento di paternità viene aggiunto, nell' art. 244 c.c., un comma 5, prevedendosi che nel provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, il giudice possa disporre, con riguardo esclusivo all'interesse del beneficiario, il divieto per lo stesso di promuovere azione di disconoscimento.

Riguardo al riconoscimento del figlio naturale, viene meno il divieto di impugnazione del riconoscimento da parte del riconosciuto interdetto. Rimane il solo divieto ad impugnare il riconoscimento da parte del minore, al quale si aggiunge il divieto che il g.t. abbia stabilito per il disabile - beneficiario dell'AdS, secondo la previsione del nuovo comma 3.

E' poi fatta salva, nella medesima disposizione del comma 3, la possibilità che il giudice tutelare prescriva l'assistenza dell'amministratore di sostegno ai fini dell'esercizio dell'azione.

A seguire, l'art. 266 c.c. che, nel testo vigente disciplina l'impugnazione del riconoscimento fatto dall'interdetto, viene riformulato e riferito al beneficiario 'incapacitato'. Più esattamente, la nuova disposizione prevede che, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno o successivamente, il giudice tutelare possa disporre, con riguardo esclusivo

---

<sup>23</sup> Tribunale di Roma, Sez. I-bis, decreto 10.03.2009

all'interesse del beneficiario, il divieto per lo stesso di riconoscere il figlio naturale; salva, anche qui la possibilità di stabilire, da parte del g.t., che il riconoscimento venga effettuato con l'assistenza dell'amministratore di sostegno.

### **2.1.2 Capacità di donare e testare del beneficiario**

Rimangono aperte alcune questioni che riguardano il beneficiario dell'amministrazione di sostegno e la sua capacità o meno di donare e fare testamento.

La capacità di donare del soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno è una delle tematiche maggiormente rilevanti in questo ambito, poiché nel nostro ordinamento non viene regolata in modo espresso.

Secondo la giurisprudenza, il punto di partenza per trovare una soluzione è l'art. 774 c.c., il quale vieta il compimento di donazioni a chi non abbia la piena capacità di agire, implicitamente imponendo il divieto anche al beneficiario dell'amministrazione di sostegno.

La norma non richiama, però, espressamente una figura d'incapace e neppure l'articolo 404 c.c. determina uno stato di incapacità della persona al quale riconnettere automaticamente i divieti e le incapacità validi per interdizione ed inabilitazione,<sup>24</sup>

Per questo si è molto dibattuto sulla sua applicabilità o meno al beneficiario di amministrazione di sostegno.

In primis, va coordinata la norma dell'articolo 774 c.c. con la disciplina introdotta nel 2004, la quale non contiene un'espressa regolamentazione in materia, ma stabilisce, nell'art. 409 c.c., la conservazione della capacità d'agire del beneficiario per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Va ricordato che le due normative nascono in contesti storico-sociali molto diversi: il codice del 1942 considerava l'incapace come un soggetto definitivamente escluso dalla vita sociale, del quale occorreva tutelare il patrimonio dagli effetti negativi di una sua mala gestio. La legge del 2004, invece, introdotta nel nostro ordinamento per superare l'impianto ottocentesco, pone al centro la tutela del soggetto come persona: la ratio del nuovo istituto supera il pensiero tradizionale in cui l'incapace era inserito come un soggetto destinatario di un regime giuridico speciale.

Il motivo dell'utilizzo e dell'esercizio dell'amministrazione di sostegno come strumento di protezione dovrebbe avere come fine primario la promozione dello sviluppo della personalità del soggetto debole. Infatti, la volontà del legislatore nell'impianto normativo

---

<sup>24</sup> Corte Costituzionale, 09.12.2005, n. 440

dell'amministrazione di sostegno è quella di intaccare il meno possibile e nei limiti strettamente necessari la capacità di agire del beneficiario.

L'istituto potrebbe, quindi, essere applicato anche ad ipotesi che prescindono da una forma di incapacità: proprio l'assenza di una necessaria incapacità dell'amministrato porta a concludere che, in mancanza di un espresso divieto del Giudice Tutelare, non si possa negare ad un soggetto la capacità di effettuare liberamente donazioni.

A tal fine, l'importanza del provvedimento di nomina acquisisce sempre più rilievo, poiché l'assenza di limitazioni in tale sede avrebbe come conseguenza la capacità di donare senza alcuna limitazione da parte del beneficiario.

In contrapposizione, una lettura non meramente letterale dell'articolo 774 c.c., porta ad estendere l'incapacità del beneficiario a porre in essere quegli atti compatibili con la ratio di protezione della norma in questione, non potendosi fermare alle mere limitazioni contenute nel decreto di nomina.

Ovviamente, se si aderisce alla tesi che ritiene necessario per il beneficiario dell'amministrato di sostegno un deficit intellettuale, è più facile ritenere applicabile l'articolo 774 c.c. ad ogni ipotesi di amministrazione di sostegno, con la conseguenza che non sarebbe mai possibile per un beneficiario procedere ad una donazione.

Quanto detto si fonda quindi su una duplice considerazione: l'articolo 774 c.c. riconosce soltanto al soggetto pienamente capace la possibilità di devolvere il proprio patrimonio tramite una donazione. Tuttavia, l'interpretazione delle norme in materia non può essere meramente letterale, ma deve essere considerata la ratio della norma, che è quella di tutelare un soggetto debole.

Qualora la nomina dell'amministrato di sostegno sia causata da un impedimento meramente fisico e non psichico, l'amministrato ha, in teoria, una legittimazione concorrente e di conseguenza rimane in capo all'amministrato la piena capacità di donare.

Anche la Suprema Corte sembra essere in linea: "deve riconoscersi la possibilità d'imporre limitazioni alla capacità di donare, il cui esercizio da parte del beneficiario dell'amministrazione di sostegno non può ritenersi precluso, in linea generale, dall'art. 774, c.c. avuto riguardo alla previsione dell'art. 411 c.c., che estende all'amministrato l'incapacità a ricevere prevista dall'art. 779 per il tutore, e a quella del terzo comma del medesimo articolo, che dichiara valide le convenzioni (comprese le donazioni) in favore dell'amministrato che sia coniuge o convivente o parente entro il quarto grado"<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Cassazione, sez. I, 21.05.2018, n. 12460

Nel caso<sup>26</sup> esaminato dalla Corte, la beneficiaria aveva espresso la volontà di donare alla figlia, maggiorenne e ormai economicamente indipendente, la somma di diecimila euro per l'acquisto di una cucina.

Il Giudice, dopo aver sentito la signora ed aver verificato che il patrimonio della beneficiaria avesse la capienza necessaria per effettuare la donazione, concludeva ritenendo congrua la donazione.

La Corte è giunta a tale interpretazione sulla base del fatto che il rifiuto della richiesta della signora sarebbe stata una vera e propria "emarginazione" dei beneficiari di amministrazione di sostegno, che "non potrebbero mai realizzare la loro volontà di compiere un gesto che consta di bellezza, nobiltà, spontaneità, e che si configura quindi come una forma di pieno sviluppo della loro persona".

Con riferimento alla possibilità di testare del beneficiario di amministrazione di sostegno occorre tenere in considerazione, oltre alle norme proprie in materia, anche l'articolo 591 c.c., il quale non sancisce un principio generale che impedisce a tutti gli incapaci di testare, ma piuttosto delle eccezioni alla generale libertà e capacità di testare. Non possono testare, infatti, coloro che non hanno compiuto la maggiore età; gli interdetti per infermità di mente; quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere al momento in cui fecero testamento".

Alla luce della tassatività delle ipotesi previste dal codice civile, è stata affermata dalla dottrina maggioritaria<sup>27</sup> la piena capacità di testare del soggetto amministrato, fatta eccezione per l'ipotesi in cui gli sia preclusa esplicitamente questa capacità dal giudice, ovvero quando si dimostri che egli era, in quel momento, per qualsiasi causa anche transitoria, incapace di intendere e volere o nell'ipotesi in cui il giudice abbia richiamato l'applicazione di tutte le limitazioni riguardanti l'inabilitazione.

Il giudice, qualora fosse chiamato ad esprimersi a riguardo, dovrà approfondire, tramite una valutazione attenta e scrupolosa, se il soggetto versi in condizioni di infermità o inferiorità tali da porlo in uno stato di raggirabilità facile e, inoltre, se comprenda in modo corretto o meno la natura dell'atto da compiersi.

In tale direzione sembra andare anche la pronuncia della Cassazione sul tema: "Occorre ammettere che il giudice tutelare possa imporre al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, mediante il provvedimento di nomina dell'amministratore o successivamente, una

---

<sup>26</sup> Corte Costituzionale, 114/2019

<sup>27</sup> C. Scognamiglio, "La capacità di disporre per testamento", vol. I, p. 755

limitazione della capacità di testare, ove le condizioni psico-fisiche dell'interessato appaiano compromesse in misura tale da indurre a ritenere che egli non sia in grado di esprimere una libera e consapevole volontà testamentaria.”<sup>28</sup>

Tale limitazione, ove ritenuta ammissibile, è importante che sia circoscritta ai soli casi più gravi, poiché privare in assoluto un soggetto della capacità di testare risulterebbe essere in contrasto con un principio fondamentale nel nostro ordinamento, ossia quello del favor per il testamento, quale espressione di una libertà fondamentale dell'individuo e della sua personalità.

Questo anche in considerazione del fatto che le disposizioni non patrimoniali che possono essere inserite nel testamento hanno dignità al pari di quelle patrimoniali, se non superiore, poiché considerate strumenti di valorizzazione della persona umana: si pensi alle disposizioni sulla propria sepoltura, al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio (art. 254 c.c.), alla designazione del tutore o protutore (art. 248 c.c.), ecc.

Le norme in tema di testamento impongono di verificare che il contenuto del testamento corrisponda effettivamente alla volontà che la parte ha manifestato e che questa volontà sia formata in modo libero e consapevole.

Altra questione è se il beneficiario possa disporre testamento a favore dell'amministratore.

In base alle norme previste dall'articolo 596 c.c., sarebbero nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, al fine di tutelare la volontà del beneficiario, preservandola da eventuali pressioni. Tuttavia, per la natura duttile dell'istituto dell'amministrazione di sostegno il Tribunale di Trieste, con la sentenza 06 maggio 2017, n. 313 ha sancito che viene fatta salva la possibilità del giudice di valutare caso per caso le condizioni del soggetto beneficiario e, ove lo stesso fosse in grado di intendere e volere, di ritenere valide le disposizioni testamentare fatte dallo stesso a favore dell'amministratore.

L'invalidità del testamento potrà discendere ex art. 591 c.c., nel caso in cui si provi che il testatore, al momento della confezione del testamento, era in uno stato, sia pure transitorio, di "incapacità naturale", qualificata come infermità o altra causa che turbi il normale processo intellettuale, privando il soggetto in modo assoluto della coscienza dei propri atti o dell'attitudine ad autodeterminarsi. È necessario, quindi, che lo stato psichico della persona sia tale da sopprimere l'attitudine a determinarsi liberamente e coscientemente.

La legge istitutiva dell'amministrazione di sostegno, come ribadito, favorisce la promozione della personalità del beneficiario conservandone il più possibile la capacità legale, ma anche

---

<sup>28</sup> Cassazione, sez. I, 21.05.2018, n. 12460

imponendo che l'azione dell'amministratore sia finalizzata al soddisfacimento dei bisogni e delle aspirazioni del soggetto protetto.

Nei recenti anni la giurisprudenza ha dovuto affrontare problematiche inerenti alla capacità di testare di persone non in grado di esternare le proprie volontà tramite i canali tipici, ovvero non in grado di parlare o utilizzare gli arti per i movimenti più semplici, come i malati di sclerosi multipla.

In questi casi, il soggetto riesce ad esprimere il suo pensiero soltanto mediante l'utilizzo di comunicatori a controllo oculare e viene, quindi, richiesta al giudice la sostituzione del beneficiario con l'amministratore di sostegno per consentire di presentare le volontà testamentarie esternate mediante il comunicatore a controllo oculare.

Il beneficiario può quindi testare dettando le proprie volontà all'amministratore di sostegno, godendo anche di un vero e proprio diritto alla comunicazione non verbale<sup>29</sup>.

## **2.2 Trattamenti sanitari e consenso informato**

In tema di questioni aperte e amministrazione di sostegno, tra gli atti personalissimi vi è anche il c.d. consenso alle cure mediche, in relazione al quale, si discute se esso possa essere di competenza dell'amministratore, previa autorizzazione del giudice, o sia sempre e solo in capo al beneficiario, non essendo consentito al giudice conferire detto potere all'amministratore.

La questione acquista sempre più importanza anche in conseguenza al cambiamento della concezione paternalistica della medicina, secondo la quale il medico era l'unico soggetto ad avere il potere di decidere sul paziente, considerato come mero oggetto delle cure<sup>30</sup>

Il concetto di consenso al giorno d'oggi è, invece, strettamente connesso al concetto di inviolabilità del paziente e della sua dignità morale.

Tuttavia, nel nostro ordinamento non esiste una disciplina generale a riguardo, quindi va fatto riferimento ai principi costituzionali, ed in particolare agli articoli 2, 3, 13, 32 della Costituzione, coordinandoli con regole specifiche che il legislatore ha considerato caso per caso.

La legge 28 marzo 2001, n. 145 prevede che qualsiasi attività terapeutica necessita del consenso informato, consapevole e cosciente del paziente.

Il consenso informato costituisce, quindi, la legittimazione al trattamento sanitario senza del quale l'intervento del medico non è lecito, anche se realizzato nell'interesse del paziente.

---

<sup>29</sup> Tribunale di Varese, 12.03.2012

<sup>30</sup> C. M. Mazzoni, M. Piccini, op. cit., pp. 26-35

Il principio si fonda sugli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, dimostrando come esso sia la sintesi di alcuni diritti fondamentali della persona quali l'autodeterminazione e quello della salute<sup>31</sup>.

Il paziente ha, infatti, il diritto ad essere curato, a ricevere le opportune informazioni sulla natura e sui possibili sviluppi del percorso sanitario a cui viene sottoposto.

A tal riguardo, il consenso informato deve essere personale, specifico ed esplicito, nonché pienamente consapevole – ovvero basato su informazioni dettagliate fornite dal medico, anche su eventuali rischi e conseguenze negative.

Il problema in ambito di amministrazione di sostegno e consenso informato emerge nel caso in cui il paziente si trovi in uno stato di incapacità di intendere e volere e non sia, quindi, in grado di manifestare la sua volontà.

Se il beneficiario di amministrazione di sostegno non è in grado di esprimere la propria volontà autonomamente sui trattamenti sanitari che lo riguardano, occorrerà accertare la sua volontà anche attraverso il suo vissuto e le opinioni espresse prima di divenire incapace.

Applicando la legge 219/2017 e secondo il decreto del tribunale di Modena<sup>32</sup>, nel caso in cui il soggetto non sia in grado di intendere e volere, verrà attribuito all'amministratore di sostegno il potere di rappresentanza in ambito sanitario, quindi ad egli spetterà il compito di esprimere il consenso informato ai trattamenti necessari, nonché di decidere della vita e della morte dell'amministrato, potendo egli rifiutare le cure in nome e per conto dello stesso.

L'amministratore di sostegno è, però, sempre tenuto a conoscere e rispettare la volontà del beneficiario con riguardo alle scelte di cura, sempre e comunque nel perseguimento del best interest dello stesso.

Ad esso, infatti, può essere conferito il compito di comunicare la volontà del beneficiario, ove quest'ultimo sia attualmente nell'impossibilità di farlo, se in passato egli abbia espressamente dichiarato di consentire o meno a determinati trattamenti terapeutici.

In ogni caso ed anche quando il decreto di nomina non preveda espressamente un potere di sostituzione esclusiva o di assistenza necessaria al beneficiario, all'amministratore spetta un potere di controllo sull'operato del medico, che equivale nella piena legittimazione a rivolgersi all'autorità nel caso in cui esso ritenga che l'operato in ambito medico vada in contrasto con gli interessi del beneficiario<sup>33</sup>.

---

<sup>31</sup> Masoni, le direttive anticipate di trattamento sanitario, Rimini, pp. 569-570.

<sup>32</sup> Tribunale di Modena, 20.03.2008

<sup>33</sup> M. Piccinini, op cit.

Anche il rifiuto delle terapie può essere espresso dall'amministratore di sostegno: infatti, in favore del diritto all'autodeterminazione di una persona e al rispetto del cammino biologico naturale verso l'evento morte, il giudice tutelare di Modena<sup>34</sup> ha autorizzato l'amministratore di sostegno a negare ai sanitari il consenso necessario per praticare la ventilazione forzata su una paziente, ma anche a chiedere agli stessi medici le cure palliative più efficaci per annullare ogni sofferenza alla persona.

A riguardo, si può evidenziare come la decisione si ponga in contrasto con le norme e i principi secondo i quali i trattamenti sanitari sono volontari e debbano, in caso di incapacità della persona, sempre tenere in considerazione quanto sia stato precedentemente affermato dalla stessa; subordinare la decisione all'amministratore sarebbe, di conseguenza, ingiustificato<sup>35</sup>.

Tuttavia, il Tribunale modenese, nell'affermare che "il rifiuto di terapie invasive, anche salvavita, può essere espresso dall'amministratore di sostegno" ha confermato la piena costituzionalità dell'istituto stesso, ossequioso del principio di autodeterminazione come diritto sovrano nella vita di ciascuno<sup>36</sup>.

### **2.3 Il conflitto endofamiliare nella scelta dell'amministratore di sostegno**

Ai fini della scelta del soggetto al quale demandare la cura degli interessi del beneficiario particolare importanza assume il clima e il contesto familiare.

L'articolo 408 del Codice Civile riporta un elenco di soggetti che possono ricoprire l'incarico di amministratore di sostegno: il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello, la sorella, il parente entro il quarto grado, ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico, scrittura privata autenticata.

Data la delicatezza dell'istituto la scelta frequentemente cade sulle persone legate affettivamente al beneficiario, ma, qualora sussistano gravi motivi, è possibile che ricada su un professionista esterno al nucleo familiare, a causa della sussistenza di conflitti endofamiliari.

Il termine conflitto viene inteso come una crisi della relazione familiare in cui si contrappongono scopi diversi, disagio e sofferenza: discussioni, litigi con ogni origine e causa

---

<sup>34</sup> Tribunale di Modena, 13.05.2008

<sup>35</sup> G. Bonillini, A. Chizzini, op. cit., pp. 206-208

<sup>36</sup> Morello L., op.cit., pp. 48

(economica, gestionale, medica ecc.) che portano a creare, all'interno del nucleo familiare, un clima di tensione, stress e rottura dell'armonia quotidiana.

Una volta accertata la presenza di una situazione conflittuale all'interno del nucleo familiare, la soluzione che consenta di amministrare nel miglior modo possibile e con la dovuta imparzialità gli interessi del beneficiario è rappresentata dalla nomina di un amministratore esterno.

In questi casi, il criterio utilizzato dal giudice ai fini della scelta dell'amministratore di sostegno è sempre ed esclusivamente quello riguardante la cura e gli interessi del beneficiario.

L'elenco contenuto nel Codice Civile, all'art. 408, quindi, diventa un mero indicatore, non potendo in alcun modo limitare la discrezionalità del giudice nell'operare la scelta, concessa anche dallo stesso legislatore, ove attribuisce specificatamente allo stesso il potere di scegliere una persona diversa da quelle elencate qualora sussistano gravi motivi. Spesso, uno dei motivi che porta alla nomina di un amministratore esterno, è anche solo l'esistenza del rischio di malfunzionamento della macchina rappresentativa a causa di conflitti familiari accesi.

La scelta dell'amministratore esterno in questi casi, quindi, rappresenta la massima espressione della tutela degli interessi, delle necessità e dei bisogni del beneficiario.

Nella nomina di un amministratore esterno è possibile avvalersi di professionisti, e solo in via del tutto eccezionale, di figure istituzionali (sindaco, assessore comunale).

Il tema rientra negli aspetti discussi dell'amministrazione di sostegno a causa della mancata previsione del legislatore di una norma ad hoc che regolamenti e definisca in modo chiaro e preciso quali possano essere i gravi motivi all'interno del nucleo familiare che porterebbero alla nomina di un amministratore esterno riducendo, quindi, al minimo il margine di discrezionalità nella decisione del giudice.

## Conclusioni

In poco più di dieci anni dall'introduzione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno nel nostro ordinamento, esso è stato in grado di ridisegnare il modo di intendere e considerare i soggetti deboli, valorizzandone volontà e desideri e garantendo una tutela proporzionata alle reali necessità soggettive e personali dei beneficiari, non legate meramente all'aspetto economico, ma più a quello personale – esistenziale.

La legge 6/2004, grazie al suo impianto flessibile, infatti, va ad affiancarsi ad interdizione ed inabilitazione, senza abrogarle, ma provando a superarne gli schemi rigidi e passati, rivolgendosi anche a categorie di soggetti prima non considerati come, per esempio, le persone con problemi di natura meramente fisica e non vedendo, inoltre, la persona debole in ottica discriminatoria, come invece accade per gli altri due istituti.

L'introduzione di una figura molto duttile nell'ambito di un sistema come quello italiano che, viceversa, è caratterizzato da molte rigidità, è stata considerata con estremo favore dalla dottrina, che ha visto un crescente numero di ricorsi diretti ad istituire l'amministrazione di sostegno; è tuttavia inevitabile che si registrino alcune incertezze applicative.

L'emanazione delle nuove norme doveva comprendere contestualmente una rivisitazione della normativa italiana preesistente nella sua globalità.

Se gli istituti di interdizione e inabilitazione consentono di sapere a priori quale sarà il regime giuridico del beneficiario, nell'amministrazione di sostegno si ha, come evidenziato, un prodotto cucito su misura, a tutela della sua personalità ma non definito, per gli aspetti visti nel secondo capitolo, in modo chiaro e preciso.

Così, diventano di fondamentale importanza il giudice tutelare, il cui ruolo e le impostazioni personali influiscono in modo significativo nel processo, ed il decreto di nomina ovvero lo strumento previsto dall'ordinamento, con il quale il giudice stabilirà i mezzi di tutela per il soddisfacimento dei bisogni della vita del beneficiario e che sancirà l'insieme dei poteri e doveri dell'amministratore di sostegno, non lasciando, per quanto possibile, spazi o incertezze applicative.

In conclusione, l'applicazione dell'amministrazione di sostegno come strumento di protezione della persona debole, può quindi restituire a questi soggetti dignità, rispetto e indipendenza.

In altri termini, può contribuire ad alleviare le sofferenze della loro vita.

## Sitografia

Studio legale dionisio: <https://www.studiolegaledionisio.com/beneficiario-amministrazione-sostegno-atti-personalissimi-potrebbe-separarsi-divorziare.html>.

Diritto.it: <https://www.diritto.it/amministrazione-di-sostegno-e-nucleo-familiare-conflittuale/>

Mauro Bernardi: <http://www.ilcaso.it/articoli/447.pdf>

Valentina Rubetelli: <https://www.notaiorubetelli.com/la-cassazione-si-pronuncia-per-la-prima-volta-in-tema-di-capacita-del-beneficiario-di-amministrazione-di-sostegno-di-donare-e-fare-testamento/>

Studio Legale Fois: <https://www.studiolegalefois.it/it/aree-di-attivita/interdizione-inabilitazione-e-amministrazione-di-sostegno/interdizione-inabilitazione-e-amministrazione-di-sostegno>

Studio Legale Riva: <https://www.studiolegaleriva.it/public/amministratore-sostegno-cassano>

Altalex: <https://www.altalex.com/guide/amministratore-sostegno>

Adir: <http://www.adir.unifi.it/rivista/2009/berti/cap1.htm>

Filo diritto: <https://www.filodiritto.com/lamministrazione-di-sostegno-linterdizione-e-linabilitazione-criteri-di-scelta-tra-i-tre-strumenti>

Corte di Cassazione: <http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/>

Tribunale di Roma: <http://www.tribunale.roma.it>

Tribunale di Modena: <http://www.tribunaledimodena.it>

## Bibliografia

- S. Delle Monache, *Prime note sulla figura dell'amministrazione di sostegno: profili di diritto sostanziale*, Cedam, 2004.
- P. Cendon, R. Rossi, *Amministrazione di sostegno. Motivi Ispiratori e applicazioni pratiche*, Utet, 2009.
- E. V. Napoli, *L'amministrazione di sostegno*, Cedam, 2009.
- L. Morello, *Amministrazione di sostegno. Orientamenti giurisprudenziali e nuove applicazioni*. Prefazione di Paolo Cendon, Maggioli, 2009.
- G. Bonillini, A. Chizzini, *L'amministrazione di sostegno*, Cedam, 2007.
- R. Masoni, *L'amministrazione di sostegno, orientamenti giurisprudenziali e nuove applicazioni*, Maggioli Editore, 2009.
- D. M. E. Bonomo, *Amministrazione di sostegno, prassi e criticità*, Edizioni Unicopli, 2015.
- C. M. Mazzoni, M. Piccinini, *La persona fisica*, Giuffrè Editore, 2016.
- A. Venchiarutti, *Il dono del beneficiario di amministrazione di sostegno*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, Cedam, 5/2019.
- K. Mascia, *L'amministrazione di sostegno nella dottrina e nella giurisprudenza*, Key Editore, 2016.
- M. Pini, *Direttive anticipate di trattamento: diritti ed ideologie*, in *AIAF rivista*, 1/2009, Roma, 2009.
- G. Lisella, *Questioni tendenzialmente definite e questioni ancora aperte in tema di amministrazione di sostegno*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2013 - volume 29, fascicolo 5, pag. 284 – 301.